

Lavoro autonomo: la guida

IL MERCATO

Ai professionisti la promessa di nuove funzioni pubbliche

La platea

La legge non è applicabile agli imprenditori, anche piccoli
Agenti di commercio esclusi dalla nuova disciplina

La delega andrà esercitata entro 12 mesi
Eventuali costi aggiuntivi saranno posti a carico dei cittadini

di **Maria Carla De Cesari**

I centri per l'impiego aprono le porte al **lavoro autonomo**. L'incrocio tra domanda e offerta di lavoro diventa inclusivo verso i **professionisti** e le **partite Iva** e dovrebbe coinvolgere non solo le strutture pubbliche (i punti regionali organizzati sul territorio) ma anche «gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione», cioè le agenzie (private) per il lavoro. Lo previsione è contenuta nel disegno di legge sul lavoro autonomo, approvato definitivamente mercoledì scorso e in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale».

PER GLI AUTONOMI

Nei centri per l'impiego si aprirà uno sportello dedicato all'incrocio fra la domanda e l'offerta di lavoro

le». Il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo.

La norma, nelle attuali condizioni del sistema pubblico per l'incontro tra domanda e of-

ferita di lavoro, ha più il carattere di una promessa per il futuro che non di impegno per l'immediato. Tuttavia, va segnalata poiché può rappresentare un primo tassello in un mercato del lavoro dove all'impiego subordinato si affianca sempre più l'occupazione attraverso partita Iva, con competenze professionali molto specialistiche. A funzionare da regia degli sportelli per gli autonomi, nei centri per l'impiego o nelle agenzie, ci sarà l'Anpal (l'Agenzia nazionale per le politiche attive), che pubblicherà l'elenco dei centri convenzionati con gli Ordini, i Collegi (professioni regolamentate in Albi) e le Associazioni riconosciute in base all'articolo 4 della legge 4/2013 (professioni senza Albo). Gli **sportelli** dedicati fungeranno da «bacheca» sulle disponibilità di lavoro e da help desk per la prima consulenza: le regole per mettersi in proprio, le agevolazioni finanziarie, le facilitazioni nel credito e così via.

Il legislatore tenta, dunque, di dare supporto al lavoro autonomo che diventa sempre più «liquido», rispondendo a esi-

genze di mercato specialistiche e puntali, che richiedono forti competenze, trasversali e verticali, e spiccata capacità di adattamento.

L'altro verso del disegno di legge sul lavoro autonomo è costituito da alcune norme che interessano le professioni protet-

te. Si tratta di una «digressione» non prevista nella versione approvata dal Consiglio dei ministri nel gennaio 2016, messa a punto da Maurizio del Conte, consigliere giuridico di Palazzo Chigi e oggi alla presidenza dell'Anpal. Nel corso del cammino parlamentare, già durante la prima lettura al Senato, sono state veicolate alcune deleghe, tra cui quella che prevede la possibilità di affidare - entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge - alle **professioni organizzate in Ordini e Collegi «atti pubblici»**, così da semplificare l'attività delle amministrazioni. Il risultato potrebbe essere: nuove funzioni esercitate dagli iscritti agli Ordini.

L'articolo 5 della legge fa riferimento al carattere di «terzietà» delle professioni ma, nello

La procedura

01 | LA DELEGA SUGLI ATTI PUBBLICI

Lo schema o gli schemi di decreto legislativo per affidare ai professionisti «atti pubblici» sono adottati su proposta del ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri competenti, «previa intesa» in sede di conferenza unificata. Gli schemi, deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, sono inviati alle Camere, con una relazione

circa la loro neutralità per la finanza pubblica. Le Commissioni parlamentari avranno 30 giorni per esprimere i pareri; decorso il termine, i decreti potranno essere adottati anche in mancanza dei pareri

02 | LE MODIFICHE

Il Governo entro 12 mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi può adottare, con le stesse procedure descritte sopra, decreti integrativi e correttivi

stesso tempo, nella versione finale si prende atto del rischio di possibili situazioni di «conflitto di interesse». L'affidamento di funzioni pubbliche viaggia, infatti, sul filo del rasoio, visto il rapporto fiduciario tra professionista e cliente che è connotato alla professione intellettuale e che, in moltissimi casi, è anche protetto dal segreto.

Ora, invece, i compiti delegati potrebbero tracciare un «triangolo» tra professionista, cliente e amministrazione pubblica. La questione potrebbe avere pure un risvolto per gli utenti, visto che dall'esercizio della delega non devono esserci nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tradotto: l'eventuale servizio pubblico «trasferito» ai professionisti dovrebbe essere pagato dai cittadini.



Nella versione finale del testo si fa riferimento al rispetto della privacy e alla riservatezza dei dati personali nella gestione degli atti «rimessi ai professionisti».

Sono stati invece cancellati alcuni esempi di atti o funzioni pubbliche da trasferire: compiti nella deflazione del contenzioso giudiziario, semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche con l'istituzione del "fascicolo del fabbricato", fino all'asseverazione contributiva, una proposta dei consulenti del lavoro sulla regolarità contributiva e retributiva delle aziende. Una funzione, quest'ultima, che oggi è, in parte, esercitata dal Durr Inps (con tutte le difficoltà via via emerse anche per il faticoso aggiornamento dei dati sui pagamenti) e che forse domani sarà esercitata, a pagamento, dal professionista di fiducia.

MARCO GORAN ROMANO

